

Allegato "B" alla
14466

STATUTO
dell'Associazione Ente del Terzo Settore
"ASSOCIAZIONE ACERBA ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti Codice), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE ACERBA ENTE DEL TERZO SETTORE", con sede legale nel Comune di Torino.
2. L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE ACERBA ENTE DEL TERZO SETTORE" o più brevemente "ASSOCIAZIONE ACERBA ETS", oppure, per le operazioni bancarie, anche come "ETS ACERBA".
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. Essa opera nel territorio della provincia di Torino, ed intende operare anche in ambito regionale e nazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.
7. La durata dell'ETS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 13.

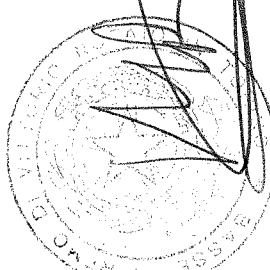
Art. 2 Scopi e finalità

1 L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. La sua finalità statutaria si fonda sulla sperimentazione di forme proprietarie non speculative, con criteri di gestione orientati al bene comune e con forme giuridiche che favoriscano permanentemente la proprietà collettiva del terreno e/o degli immobili e la loro destinazione sociale e culturale, disincentivando la vendita e il profitto. Tutte le attività dell'associazione si fondano sulla non mercificazione e sul contrasto attivo a ogni forma di fascismo, razzismo, abilismo, sessismo, classismo.

In particolare l'associazione si propone di sperimentare alternative nel rapporto tra la proprietà e l'accesso; di operare attivamente per contrastare i meccanismi di mercato che determinano aumenti di prezzo sfavorevoli ai residenti, anche nelle zone rurali che soffrono di abbandono, e di svolgere attività di sensibilizzazione sul tema; di acquistare spazi immobiliari e metterli a disposizione di organizzazioni e gruppi che condividano, dentro il confronto, progettualità culturali, politiche e sociali; di cooperare con comunità locali volte a preservare tradizioni e sagre.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro - anche mediante forme di collaborazione con altre realtà e istituzioni locali, nazionali e internazionali

Stefano Morando
Alfa Caudati Torinese



- finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, rientranti nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per esempio ricerca interdisciplinare teorico-empirica sui movimenti politici, sociali e sindacali, sulle tematiche di genere, migrazioni, disabilità, classe, di giustizia sociale, ambientale e spaziale;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- acquisire uno o più immobili sul territorio piemontese per le finalità di cui al presente articolo, mantenendone l'uso e la gestione sociale e culturale con

modalità non-profit, con attività quali:

- ritrovo temporaneo di gruppi di persone attive in progetti mutualistici, di sensibilizzazione o di progettazione culturale e politica con finalità coerenti con i valori dell'ente;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, di ricerca o lavorativi;
- residenze artistiche e di ricerca;
- attività per la costruzione di relazioni su basi di cura e solidaristiche;
- formazioni e training di natura informale interni a organizzazioni o per piccoli gruppi;
- attività fisiche e pratiche del corpo;
- laboratori di autoproduzione artigianali;
- eventi artistici, culturali e comunitari locali;
- eventi sociali - ad esempio, proiezioni, presentazioni di libri, performance, restituzioni di residenza - di ridotte dimensioni.
- sportelli autogestiti di aiuto/ascolto.

- promuovere e facilitare l'attivazione di persone fisiche ed enti impegnati per i medesimi scopi dell'associazione;

- partecipare ai lavori di enti, movimenti o altri percorsi che mirino alla creazione di un'entità giuridica 'ombrello' dei progetti locali (sul modello del Mietshäuser Syndikat GMBH tedesco e simili), come soggetto di rete responsabile di azionare i meccanismi giuridici che garantiscono la permanente destinazione sociale e abitativa delle proprietà collettive. In particolare, l'Associazione contribuisce innanzitutto ai lavori del Comitato Abitare Bene Comune e dell'ente che quest'ultimo ha lo scopo di costituire. In caso di mancata costituzione, l'Associazione contribuisce alla creazione di un diverso ente 'ombrello' che diventerà socio con la funzione di: L'entità 'ombrello' avrà la funzione di: 1) supportare la costituzione di nuovi progetti di casa, come attore interno - ma nella sola funzione di supporto - al processo di costruzione, acquisto e gestione dell'immobile; 2) dopo l'acquisto, impegnarsi, anche con strumenti giuridici congrui, ad assicurare la permanenza della destinazione del bene; 3) promuovere l'istituzione di un fondo mutualistico tra i progetti per solidarizzare con le spese dei progetti di casa esistenti e da costruire.

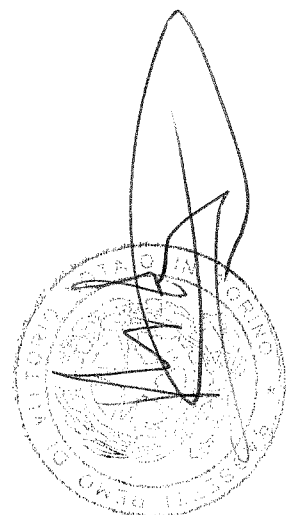
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e

Attestato
del *Comitato* *Abitare Bene Comune*



dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 Patrimonio, risorse economiche e gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere investiti esclusivamente per le finalità statutarie, con esclusione di qualsiasi distribuzione, tra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- partecipazione a bandi europei e nazionali, pubblici e privati, coerenti con le finalità e le attività dell'Associazione;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario, erogazioni liberali di socie e di terze parti;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- crediti diretti o mutui contratti per gli scopi statutarie;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice, in via secondaria e strumentale.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 4 Associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni e di condizioni generali e/o personali.

2. Possono fare parte dell'Associazione anche gli enti giuridici che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Gli enti giuridici sono rappresentati dalla rispettiva persona legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, secondo le regole interne dell'ente.

3. L'adesione all'ETS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Chiunque abbia interesse ad aderire presenta domanda per iscritto all'Assemblea, impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché i provvedimenti degli organi sociali adottati sulla base dello Statuto stesso.

2. L'Assemblea delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'adesione della persona socia è subordinata alla sottoscrizione della Dichiarazione di principi e impegni redatta alla prima Assemblea e l'Assemblea decide secondo criteri non discriminatori, fondati sulle finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e alla formulazione per iscritto di una traccia in uno spazio non superiore a tremila battute dell'apporto specifico ritiene di conferire per

il raggiungimento degli scopi associativi. Chi aderisce si impegna a impedire la vendita o cessione dei beni immobili di proprietà dell'ETS se non, in casi di stretta necessità, a enti che presentano finalità statutarie e struttura di governance analoga a quelle dell'ETS.

3. Nel caso di persona giuridica, gli enti sono ammessi come soci qualora i loro Statuti e attività siano coerenti con i principi di antifascismo, antirazzismo, antisessismo, antiabilismo, anticlassismo ed escludano l'uso dell'immobile con finalità di rendita. Non sono ammesse organizzazioni ed enti che abbiano partecipato a progetti, iniziative o attività di gestione o proprietà immobiliare orientate alla rendita o a finalità finanziarie ovvero funzionanti secondo principi diversi dall'autorganizzazione e l'autogestione.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova persona associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed essa/ella deve essere iscritta nel libro delle persone associate.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso la persona interessata può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Associazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. All'atto del rilascio della tessera sociale la persona richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socia, che è intrasmissibile.

7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta la persona minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di persona associata si perde per recesso volontario. Ogni associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

2. La associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e i suoi principi fondanti;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

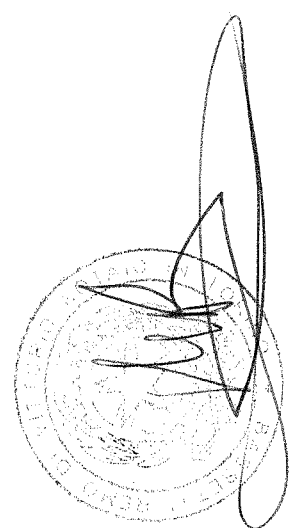
c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

d) comportamento contrastante con i principi di antisessismo, antirazzismo, antifascismo, antiabilismo, anticlassismo.

e) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il termine dell'esercizio sociale cui si riferisce. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutte le persone associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta)

Stato
Alf. Card. Tommasi Card.



giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata esclusa può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Associazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa: può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative, qualora ne sia previsto il versamento, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri delle persone socie

1. Le persone associate hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle persone associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro delle persone associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.12, del presente Statuto.

3. Le persone associate hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi ai principi di antifascismo, antisessismo, antirazzismo, antiabilismo e anticlassismo, nonché allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra persone socie e tra queste ultime e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

4. La vita dell'Associazione si basa su principi solidaristici. Anche ove non sia richiesto un contributo vincolante, la persona associata può versare un contributo volontario, in forma monetaria o altra forma.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 Delle persone volontarie e dell'attività di volontariato

1. Le persone volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le persone volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare le proprie persone volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla persona beneficiaria. Alla persona volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9 Delle persone volontarie e delle persone retribuite

1. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere persone lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 10 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea delle persone socie;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. Alle persone componenti degli organi sociali, a eccezione delle persone membre dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

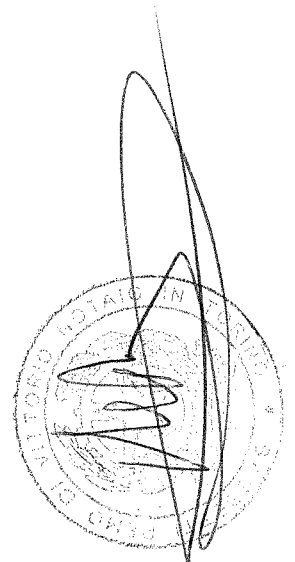
Art. 11 L'Assemblea delle persone associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, qualora prevista.

2. Ciascuna persona associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della persona delegante e della persona delegata. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associata.

3. L'Assemblea è convocata dalla persona Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre

*Atto
di
avvicinamento
alla
vita
civile*



convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza delle persone membre del Consiglio direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle persone associate.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la persona Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la persona Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle persone associate tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le persone socie e partecipano all'Assemblea tutte le persone componenti dell'organo amministrativo o sono informate della riunione e nessuna si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte le persone partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la persona Presidente, e dove pure deve trovarsi la persona segretaria della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla persona Presidente o da chi che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dalla persona Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla persona Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dalla persona Presidente e dalla persona Segretaria verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare le persone membre del Consiglio direttivo;

e) eleggere e revocare le persone componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30

del Codice del Terzo settore;

- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale ivi compresi l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.4.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle persone associate presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le persone amministratrici non votano.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle persone associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento;
- c) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione;
- d) deliberare riguardo l'acquisto o l'affitto di beni immobili, nonché sulla richiesta di fidi bancari, prestiti o finanziamenti a lungo termine e qualunque accordo economico che possa comportare vincoli finanziari duraturi per l'Ente;
- e) deliberare in merito alla vendita di un immobile di proprietà dell'Associazione.

2. Per le lettere a) e c) l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) delle persone associate.

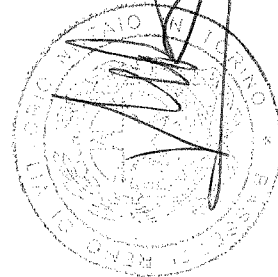
3. Per le lettere b), d) ed e), l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate.

Art. 14 L'Assemblea delle persone associate: regole di voto

1. Ciascuna persona associata ha diritto a un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle persone associate iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle persone associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le persone associate che non sono iscritte da almeno 3 (tre) mesi nel libro delle persone associate possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computate ai fini del raggiungimento dei quorum.

Stella Stocato
Paolo Di Tommaso



3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto alla persona associata minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al compimento della maggiore età i diritti di elettorato attivo spetteranno all'esercente la potestà genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle persone presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 persone consigliere sino a un massimo di 11, compresa la persona Presidente. Le persone membre del primo Consiglio direttivo sono nominate nell'atto costitutivo;

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di persone Consigliere in seno all'eligendo Consiglio direttivo;

3. Il Consiglio direttivo elegge tra le persone sue membre, a maggioranza assoluta dei voti, la persona Presidente e la persona Vicepresidente;

4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle persone consigliere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea delle persone socie;

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le deliberazioni vengono prese per consenso, tranne che nei casi in cui il Codice del terzo settore o altra norma di legge preveda diverse modalità decisionali. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro;

h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla persona Presidente;

i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

j) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente

Statuto o dai regolamenti interni;

k) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dalla persona Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona Vicepresidente o, in assenza di quest'ultima, da una persona membra eletta allo scopo dal Consiglio direttivo;

9. Il Consiglio direttivo è convocato dalla persona Presidente almeno due volte l'anno tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti;

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutte le persone membre del Consiglio direttivo;

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura della persona segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle persone membre del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza delle persone presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad una o più delle sue persone membre il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 Cause di decadenza e sostituzione delle persone membre del Consiglio direttivo

1. La carica di persona Consigliera dura tre anni, con possibilità di rinnovo. Essa si perde inoltre per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per violazione dei principi di antifascismo, antirazzismo, antiabilismo e antisessismo o ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;

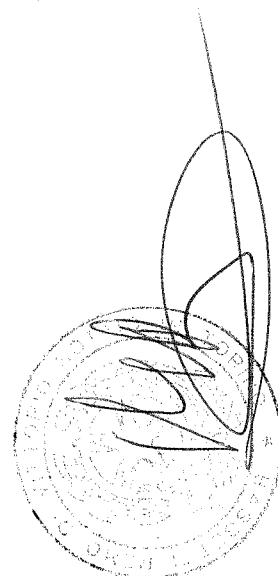
d) perdita della qualità di persona associata ai sensi del presente Statuto.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico uno o più persone Consigliere, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e la persona Presidente o, in subordine, la persona Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione delle nuove persone Consigliere, le Consigliere cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 17 Presidente

1. La persona Presidente è eletta dal Consiglio direttivo nel suo seno per una durata di tre anni, rinnovabile dal Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle

Stefano Marano
Roberto Pannofino



deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea delle persone socie.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla persona Vicepresidente.

3. La persona Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti della persona Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

4. Per la decadenza della persona Presidente si applicano le norme di cui all'art. 16 dello Statuto.

Art. 18 Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (una) persona membra, eletta dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. La persona membra dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essa non può ricoprire altre cariche nell'Associazione.

6. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) accertare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

8. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle persone Consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate. La persona componente dell'organo di revisione deve essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e la persona sua componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

3. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la persona componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. La persona componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire cariche all'interno dell'organizzazione.

Art. 20 Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro delle persone associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art 21 Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni.

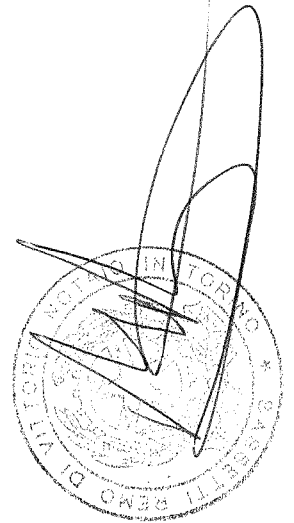
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni persona associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 22 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti delle persone socie aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice) e, salva diversa destinazione imposta dalla



Autore Attestato
Dr. Carlo Tommaso Cardel.

legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale.